



## CAMERA MINORILE DI TORINO

ASSOCIAZIONE DI AVVOCATI PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORI

La Camera Minorile sollecitata e preoccupata dalla Legge Regionale dal suggestivo titolo “Allontanamento Zero” approvato dalla Giunta della Regione Piemonte il 25/10/2022, concernente “Interventi a sostegno della genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti dal nucleo familiare di origine” intende condividere le seguenti peculiari osservazioni/riflessioni:

- **la Legge Regionale presenta profili di illegittimità costituzionale** per violazione della riserva statale in tema di ordinamento civile (art. 117 2° co. lett. l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa Cost.), dimentica del principio di gerarchia delle fonti.

Attraverso questa legge si introducono nell’ ordinamento elementi e requisiti diversi e configgenti con la disciplina contenuta nella legge 184/83 art. 2 che deve, invece, regolamentare in modo uniforme sull’intero territorio nazionale l’istituto dell’affidamento.

Sede: Via Cibrario, 30 bis –Torino – Tel: 011.4330590 – [info@cameraminoriletorino.it](mailto:info@cameraminoriletorino.it) – [www.cameraminoriletorino.it](http://www.cameraminoriletorino.it)

Presidente: <b>Avv. Elena De Bernardi</b>	Via Susa, 42 – Torino – Tel 011.19765348	<a href="mailto:e.debernardi@studiolegaleconfente.it">e.debernardi@studiolegaleconfente.it</a>
Vice Presidente: <b>Avv. Federica De Boni</b>	Via Assarotti, 9 – Torino – Tel. 011.5611387	<a href="mailto:avv.deboni@libero.it">avv.deboni@libero.it</a>
Segretario e tesoriere: <b>Avv. Antonella Poli</b>	Via Cibrario, 30 bis –Torino- Tel. 011.4330590	<a href="mailto:antonella.poli@libero.it">antonella.poli@libero.it</a>

C.FISC. – P.IVA: 9770940014

Non emerge solo un contrasto con la normativa nazionale (gli artt. 2 e 30 2° co. della Costituzione) ma anche con la normativa internazionale ed in particolare con l'art. 3 della Convenzione ONU di NY sui diritti dell'infanzia: promuovendo, infatti, un approccio decisamente omologante ed adultocentrico del sistema di tutela verso i soggetti di età inferiore ai 18 anni, la Legge finisce con il pregiudicare la loro adeguata tutela proprio laddove l'incapacità del o dei genitori risulti più significativa, determinando il venir meno della priorità dell'interesse dei minori nel contemperamento con quello dei genitori e dei parenti entro il IV grado, destinato a prevalere, nella nuova normativa regionale, pressochè esclusivamente in funzione del mero "legame di sangue".

L'art. 127 Cost. stabilisce che il Governo entro 60 gg dalla pubblicazione di una legge regionale può promuovere questione di legittimità. Nella fattispecie si ritiene che, per come si atteggia la normativa regionale, la stessa possa determinare un'ingerenza nella sfera di competenza dello Stato, ravvisandosi un'ambizione a vanificare quanto previsto nella legge nazionale medesima.

- **La Legge Regionale in caso di inadeguatezza del nucleo familiare di origine** nonostante i sostegni attivati, **prevede l'obbligo incondizionato di privilegiare l'affidamento familiare entro il quarto grado** di parentela, arrivando a subordinare la possibilità di ricorrere all'affido etero-familiare all'esito negativo del coinvolgimento dei parenti entro il quarto grado, esito negativo che deve essere "documentato e dettagliatamente motivato tramite la predisposizione di relazioni scritte relative al percorso effettuato".

Anche sotto questo profilo, il legislatore regionale da un lato svisciva l'impegno già in precedenza posto in essere da tutti gli operatori dei Servizi nel ricercare possibili effettive risorse all'interno della famiglia del minore prima di valutare altre ipotesi, anche alla luce delle previsioni legislative di cui alla L.183/84, dall'altro ancora una volta, contrariamente a quanto dichiarato nelle proprie finalità, non mette al centro del proprio intervento l'interesse del minore a crescere in un ambiente idoneo, tendendo ad affermare la supremazia ad ogni

costo del “legame di sangue”, incurante dell’inevitabile conseguente allungamento dei tempi, di cui sarà il minore a pagare il prezzo più alto.

- **La Legge Regionale**, pur richiamando fra le proprie finalità la tutela del minore e i diritti della persona di minore età, **appare nel suo impianto, linguaggio e nelle scelte totalmente sbilanciata sulla tutela dell’adulto**, ossia del genitore, dal quale, anche qualora fragile o inadeguato (art.2), il minore – in Piemonte - non può essere allontanato se non dopo l’attuazione di un progetto educativo familiare.

Nell’effettuare tale aberrante affermazione la legge tuttavia non può che rivolgere le proprie prescrizioni ai servizi socio-sanitari, essendo evidente che sulla materia dell’allontanamento dei minori vi è una riserva di legge statale e che la già ridotta competenza della pubblica autorità (fra cui i servizi socio-sanitari) di allontanare un minore, è stata oggetto di un recentissimo intervento del legislatore nazionale che ha completamente riveduto la norma in questione, ossia l’art. 403 Cod. Civ.. **Ed infatti non esistono altri allontanamenti al di fuori di quelli previsti dall’art. 403 Cod. Civ., cioè convalidati dall’Autorità Giudiziaria.**

- **La Legge Regionale n. 64/2022 esprime** dunque **la profonda sfiducia delle istituzioni regionali nei confronti dei servizi socio-sanitari** additati all’opinione pubblica come chi pratica o attiva l’allontanamento e che perciò va imbrigliato in una serie di adempimenti tecnico burocratici (quali la definizione e la stesura del PEF), o ricondotto all’osservanza dei propri doveri, attraverso la pedante ripetizione di quelli che sono da sempre i compiti istituzionali dei servizi socio-sanitari a tutela dei minori e delle famiglie.

La sfiducia nei confronti dei servizi socio-sanitari, di cui è permeata tutta la legge, si ripercuote inevitabilmente sulle famiglie già fragili che perdono ogni riferimento e ogni possibilità di supporto da parte di quelle figure professionali che, non si dimentichi, hanno il compito istituzionale di sostenere le persone svantaggiate.

La diffidenza che instilla la legge sull'operato dei servizi rende ancora più vulnerabili le famiglie in difficoltà, alimentando in esse la fantasia dell'onnipotenza nella risoluzione delle proprie problematiche e radicando sempre di più il convincimento che le soluzioni possano trovarsi solo all'interno del proprio nucleo familiare allargato. Tale visione autoreferenziale, particolarmente centrata sulle esigenze degli adulti, non solo mette in secondo piano i diritti delle persone di minore età ma vanifica, svilendolo, l'intervento multiprofessionale degli operatori che risulta invece determinante nell'affrontare e dunque risolvere situazione estremamente complesse.

- **La Legge Regionale non prevede (art. 15) lo stanziamento di nuovi fondi per l'attuazione del progetto previsto**, ma unicamente la diversa allocazione di fondi già previsti e destinati dal bilancio di previsione finanziario regionale alle Politiche Sociali, ovvero fondi a garanzia del diritto fondamentale all'assistenza di cui gode ogni cittadino.

E' altresì preoccupante la decurtazione prevista dall'art. 12 per la mancata comunicazione dei dati all'Osservatorio, posto che, quando si parla di assistenza, una qualunque diminuzione di fondi colpisce coloro che da quel Servizio attendono cura e sostegno.

Alla luce delle suddette riflessioni la Camera Minorile si fa promotore ed auspica

- 1) l'avvio di un processo di valorizzazione nonché ottimizzazione delle risorse fornite ai Servizi Sociali in ragione di una valida e concreta azione di prevenzione, affinché i minori siano sempre di più considerati soggetti portatori di autonomi diritti che necessitano di tutela concreta, effettiva e talvolta di immediata risposta;
- 2) l'istituzione di un osservatorio sugli allontanamenti a livello nazionale che possa monitorare sui progetti di intervento a favore delle famiglie senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto dell'identità culturale

del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della Legge 184/1983, raccogliendo dati concreti sulla base di uniformi criteri di valutazione rispetto agli allontanamenti attuati su tutto il territorio nazionale.

Torino, 23/11/2022

per

La Camera Minorile di Torino

Avv. Elena De Bernardi